

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3202

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARCHETTI, LUCENTINI, PAOLINI, PATASSINI, CAPARVI, BELOTTI, BASINI, COLMELLERE, DE ANGELIS, MARIANI, MATURI, PATELLI, RACCHELLA, TOCCALINI, ZICCHIERI, BAZZARO, BIANCHI, BITONCI, ANDREA CRIPPA, FERRARI, FIORINI, FOGLIANI, FURGIUELE, TATEO, TONELLI, VALLOTTO

Istituzione del Comitato nazionale per la celebrazione del sesto centenario della nascita di Federico da Montefeltro

Presentata l'8 luglio 2021

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La ricorrenza dei seicento anni dalla nascita di Federico da Montefeltro (1422-1482) rappresenta una straordinaria occasione per cogliere e diffondere il senso di quel Rinascimento, oggi più che mai invocato, e per ridare slancio ai valori profondi dell'animo umano e dell'idea di progresso universale. Uomo d'armi e di profonda cultura, il duca Federico seppe farsi protagonista della storia del suo tempo circondandosi di intellettuali, eruditi, letterati, architetti e artisti di fama, tutte personalità che hanno reso la sua colta e raffinata corte un centro primario di sviluppo e diffusione della cultura rinascimentale.

L'istituzione del Comitato nazionale per la celebrazione del sesto centenario della nascita di Federico da Montefeltro, prevista dalla presente proposta di legge, potrà contribuire a valorizzare, a far conoscere e a divulgare, in una prospettiva nazionale e internazionale, la figura di questo illustre protagonista del quattrocento, a celebrarne il pensiero e la cultura e a rivalutare la significativa eredità da lui lasciata in quell'ampio territorio situato fra le Marche e l'Umbria, fornendo, al contempo, un adeguato sostegno per la realizzazione di grandi eventi, tra i quali due importanti mostre da allestire a Urbino e a Gubbio nel corso del 2022.

In un più ampio quadro progettuale, si intende, infatti, predisporre e dare attuazione a un ricco programma di iniziative, flessibile e rispettoso delle peculiarità territoriali e istituzionali, ma capace di restituire in maniera articolata e organica quella complessa rete di relazioni politiche, artistiche e culturali che Federico da Montefeltro aveva saputo abilmente comporre e che ha reso celebri centri come Urbino e Gubbio, così come molte altre realtà urbane che con essi si sono poste in relazione.

Tali premesse potranno costituire il fondamento per sviluppare una programmazione intesa a favorire processi di sviluppo turistico-culturale e di promozione di quei territori compresi nell'antico ducato del Montefeltro e a promuovere, anche attraverso modalità innovative, attività e manifestazioni capaci di coinvolgere soggetti pubblici e privati, al fine di costruire un progetto condiviso, capace di determinare anche significative ricadute in ambito economico e sociale.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La Repubblica, nell'ambito delle sue funzioni di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica nonché di salvaguardia e valorizzazione della tradizione culturale italiana e del patrimonio artistico e storico della nazione, celebra il sesto centenario della nascita di Federico da Montefeltro, che ricorre nell'anno 2022.

Art. 2.

(Istituzione del Comitato nazionale per la celebrazione del sesto centenario della nascita di Federico da Montefeltro)

1. Ai fini delle celebrazioni di cui all'articolo 1 è istituito il Comitato nazionale per la celebrazione del sesto centenario della nascita di Federico da Montefeltro, di seguito denominato « Comitato nazionale », cui è attribuito un contributo complessivo pari a 500.000 euro.

2. Il contributo di cui al comma 1 è autorizzato nella misura di 250.000 euro per l'anno 2021 e di 250.000 euro per l'anno 2022.

3. Il Ministro della cultura stabilisce, con propri decreti, i criteri di assegnazione e di ripartizione annuale dei contributi di cui al comma 2, in ragione delle esigenze connesse al cronoprogramma delle attività culturali stabilite dal Comitato nazionale.

Art. 3.

(Composizione del Comitato nazionale)

1. Il Comitato nazionale è composto da quindici membri, compreso il presidente.

2. Con decreti da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della cultura nomina i membri del Comitato nazio-

nale, un terzo dei quali su designazione del Ministro dell'università e della ricerca. Un componente del Comitato nazionale è designato dalla Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. I membri del Comitato nazionale sono scelti tra esponenti della cultura italiana e internazionale aventi comprovata competenza e conoscenza della figura di Federico da Montefeltro, nonché tra rappresentanti di soggetti pubblici e privati che operano nel settore culturale e che, per le finalità statutarie o per l'attività culturale effettivamente svolta, abbiano maturato una speciale competenza e una diretta conoscenza della figura di Federico da Montefeltro, ovvero che siano particolarmente coinvolti nella celebrazione per l'ambito territoriale o istituzionale in cui agiscono. Il Ministro della cultura può integrare il Comitato nazionale con ulteriori soggetti pubblici e privati, anche successivamente alla nomina dei membri di cui al primo periodo.

4. I decreti di cui al comma 2 determinano, altresì, le modalità di funzionamento e di scioglimento del Comitato nazionale.

5. Ai membri del Comitato nazionale, compresi i titolari di specifici incarichi, non è corrisposto alcun compenso. Essi hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato, secondo la normativa vigente. Le spese per il funzionamento sono poste a carico del contributo di cui all'articolo 2.

6. Il Comitato nazionale è sottoposto alla vigilanza del Ministero della cultura. A tale fine invia al medesimo Ministero periodici rendiconti sull'utilizzo del finanziamento ricevuto, nonché l'ulteriore documentazione da esso eventualmente richiesta.

7. Il Comitato nazionale ha sede presso il Ministero della cultura.

Art. 4.

(Compiti del Comitato nazionale)

1. Il Comitato nazionale ha il compito di elaborare un adeguato programma cultu-

rale relativo alla figura di Federico da Montefeltro, comprendente attività di restauro di cose mobili o immobili sottoposte a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché attività di ricerca, editoriali, formative, espositive e di organizzazione e gestione di manifestazioni in ambito culturale, storico, letterario, scientifico e artistico di elevato valore, in una prospettiva di internazionalizzazione e di innovazione tecnologica, al fine di divulgare in Italia e all'estero, anche mediante piattaforme digitali, la conoscenza del pensiero, dell'opera, della cultura e dell'eredità di Federico da Montefeltro. In particolare, il Comitato nazionale ha il compito di:

a) elaborare il piano delle iniziative culturali per la divulgazione e la diffusione della conoscenza della vita e dell'opera di Federico da Montefeltro, anche con riferimento al settore della formazione scolastica, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dell'università e della ricerca, tenendo conto degli eventuali riflessi della sua opera in ambito internazionale;

b) predisporre il piano economico sulla base delle risorse finanziarie assegnate dalla presente legge e tenendo conto di ulteriori eventuali risorse finanziarie conferite da soggetti pubblici e privati;

c) elaborare programmi volti a promuovere attività da realizzare attraverso il coinvolgimento di soggetti, pubblici e privati, idonei e di provata esperienza, capaci di apportare ogni utile contributo o risorsa economica;

d) predisporre programmi intesi a favorire processi di sviluppo turistico-culturale e di promozione commerciale in ambito culturale connessi alle celebrazioni.

3. I piani di cui alle lettere *a)* e *b)* e i programmi di attività di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 2 sono sottoposti all'approvazione del Ministero della cultura.

Art. 5.

(Modalità attuative)

1. Il Comitato nazionale assicura l'integrazione e la coerenza con i programmi e con le attività del Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Per il raggiungimento della finalità della presente legge mediante azioni condivise di tutte le amministrazioni interessate, presso il Ministero della cultura è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una Cabina di regia composta da tre componenti, di cui uno in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno in rappresentanza del Ministero dell'università e della ricerca e uno in rappresentanza del Ministero della cultura.

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 2, della presente legge, pari a 250.000 euro per l'anno 2021 e a 250.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

PAGINA BIANCA



18PDL0150560